COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-151.0.0.-27

L'anno 2013 il giorno 02 del mese di Agosto il sottoscritto dirigente Carli Mario, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO PRESENTATO AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. PER L'AREA COMPRENDENTE LA TRATTA FERROVIARIA DISMESSA DI PRA' E L'AREA DELLA FASCIA DI RISPETTO A LEVANTE DEL PARCHEGGIO FS.

Adottata il 02/08/2013
Esecutiva dal 02/08/2013

02/08/2013	CARLI MARIO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-151.0.0.-27

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO PRESENTATO AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. PER L'AREA COMPRENDENTE LA TRATTA FERROVIARIA DISMESSA DI PRA' E L'AREA DELLA FASCIA DI RISPETTO A LEVANTE DEL PARCHEGGIO FS.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt.li 58 e 61 dello Statuto del Comune di Genova che in conformità ai principi dettati dalla normativa vigente disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;
- l'art.lo 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- la Legge 191/2004;
- la Legge 340/00;
- il D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
- la L.R. n. 30/06;
- la L.R. 10/09 e s.m.i.

Premesso che:

- Oggetto della proposta di caratterizzazione è l'area interessata dall'intervento "Parco Lungo" e "Prà – to – Sport" nell'ambito del P.O.R. Liguria (2007-2013) – Asse 3 "Sviluppo Urbano" – P.I. Prà Marina;

- Il sito, in particolare, comprende una parte della tratta ferroviaria dismessa a Genova Prà, per una lunghezza di circa 1,5 Km, e l'area, attualmente priva di servizi, posta a levante del parcheggio antistante la nuova stazione ferroviaria di Prà;

- Nel 2011, al fine di verificare la qualità del suolo/sottosuolo ai sensi del Titolo V del D.Lgs.152/06, sono state svolte alcune indagini preliminari nella parte della tratta ferroviaria dismessa, dalle quali è emersa la non conformità rispetto ai limiti tabellari, sia in riferimento alle aree residenziali, sia, seppure in misura più limitata, per le aree ad uso

commerciale/industriale. I risultati delle indagini preliminari sono stati trasmessi agli Enti interessati con nota del 14/11/11 a firma della civica Direzione Nuove e Grandi Opere;

- Tenuto conto dell'esito di tali verifiche, il Comune di Genova – Direzione Nuove e Grandi Opere, Settore Opere Infrastrutturali – ha redatto il Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs.152/06, consegnato al civico Settore Ambiente il giorno 13/12/11, successivamente integrato in data 04/01/2012;

- Detto Piano di Caratterizzazione è stato approvato con DD 1/2012;

- In data 28 maggio 2013 è pervenuto al Settore Ambiente e Igiene del Comune di Genova il documento di Analisi di Rischio, oggetto del presente provvedimento approvativo;

Vista l'istruttoria tecnica svolta dall'ARPAL (prot. n° 236467/BF del 24/07/13, parte integrante del presente provvedimento), in base alla quale il documento presentato è risultato approvabile con prescrizioni;

Visto quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi (convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lvo 152/06 e degli articoli 9, 10 e 11 della L.340/00 e s.m.i.) svoltasi in data 25/07/2013, nel corso della quale è stata letta l'istruttoria tecnica dell'ARPAL Dipartimento di Genova contenente la sintesi del documento presentato e le considerazioni finali ed ha rilasciato il parere di competenza il rappresentante della Provincia di Genova – Direzione Ambiente, Ambiti naturali e Trasporti (prot. n. 238497/BF del 25/07/2013, parte integrante del presente provvedimento);

Visti i pareri del civico Settore Pianificazione Urbanistica, prott. 185935/BF/10.6.13 e 19984/BF/20.1.12, parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'esito favorevole della Conferenza dei Servizi sulla base della quale il documento di Analisi di Rischio è risultato approvabile con prescrizioni;

Precisato che:

- L'area oggetto di Analisi di Rischio è stata estesa, rispetto a quella oggetto di caratterizzazione, a tutto il parco urbano di Prà compreso tra l'Aurelia ed il mare, in quanto il committente ha voluto calcolare i rischi outdoor per i fruitori che si spostassero nella parte di ponente dell'area ad oggi già completata;

- La Direzione LLPP ha chiesto che, tenendo conto dell'estensione dell'Analisi di Rischio anche alle aree del Parco di Ponente, quanto deciso sull'utilizzo delle terre possa essere esteso nelle zone di valle che sono immediatamente adiacenti alle aree oggetto di caratterizzazione ed interessate dal medesimo progetto di recupero edilizio. La Conferenza dei Servizi è d'accordo su tale proposta. A tale scopo la Direzione LLPP fornirà, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento approvativo, una idonea planimetria definitiva del progetto edilizio;

- Al capitolo 5.0 del documento di Analisi di Rischio il consulente ambientale ISAF affermava, tra le altre, che i materiali da demolizione "presenti sul suolo potranno restare in pristino, se non scavati.... Se, invece, scavati...dovranno essere gestiti come rifiuti; eventuali riutilizzi ....in conformità alla vigente normativa sul recupero dei rifiuti"; durante la Conferenza dei

Servizi si è deciso che tali materiali presenti sul suolo (quindi fuori terra) saranno smaltiti come rifiuto e non saranno oggetto di possibile recupero;

Preso atto delle decisioni assunte dalla Giunta Comunale nella seduta del 05/07/07 in ordine alle competenze della dirigenza all'approvazione dei provvedimenti inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati e la successiva nota del Segretario Generale prot. PG/2007/739903 del 09/07/07;

Considerato che la presente determinazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile;

DETERMINA

di prendere atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi e conseguentemente di approvare, ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs.152/06, il documento di Analisi di Rischio relativo al sito di Genova Prà (la cui documentazione è depositata agli atti della Direzione Ambiente, Igiene, Energia del Comune di Genova) con le seguenti prescrizioni:

1. Dovrà essere data conferma alla Provincia, al Comune e all'ARPAL del nominativo del Responsabile della prosecuzione del monitoraggio delle acque sotterranee e del conseguimento delle condizioni al contorno assunte nel modello concettuale e numerico dell'Analisi di Rischio, che risponderà di eventuali responsabilità giudiziarie, fornendo comprovante documentazione al riguardo. Dovrà essere successivamente comunicata agli Enti ogni sua eventuale variazione. Dovrà essere trasmessa a tale riguardo una dichiarazione firmata dal responsabile sopra citato per formalizzare l'accettazione di tale incarico. Si evidenzia che il responsabile della bonifica dovrà farsi carico della corretta prosecuzione degli interventi di monitoraggio e del conseguimento delle condizioni al contorno assunte nel modello concettuale e numerico dell'Analisi di Rischio, in conformità alle prescrizioni impartite, nonché del coordinamento delle attività attinenti la corretta gestione dei rifiuti (con l'individuazione degli eventuali responsabili/produttori dei rifiuti e i relativi oneri formali) prodotti nell'ambito degli interventi approvati;

2. entro 10 giorni dalla consegna del presente provvedimento dovrà essere fornita idonea planimetria definitiva del progetto edilizio riguardante le aree del Parco di Ponente immediatamente a valle dell'area oggetto di caratterizzazione;

3. dovrà essere proseguito il monitoraggio delle acque sotterranee del sito secondo il seguente schema operativo (l'ulteriore prosecuzione delle campagne di monitoraggio dovrà essere valutata in funzione del riscontro dello stato di qualità ambientale delle acque sotterranee); per i parametri sottoposti alla modellazione dell'Analisi di Rischio dovrà essere verificato il rispetto dei valori di CSR, per i restanti parametri dovrà essere verificato il rispetto dei valori di CSC: in caso di riscontro di superi dei valori di CSC dovrà essere implementata una revisione/estensione dell'Analisi di Rischio;

   - ✓ fase pre-opera: monitoraggio a cadenza quadrimestrale, in corrispondenza dei 7 piezometri installati in sito (Pz1÷Pz7), con determinazione analitica dei

parametri: As, Cr_{TOT}, Cr_{VI}, Hg, Pb, Cu, Zn, Be, IPA, solventi clorurati, PCB cancerogeni e non, HC_{TOT}; il monitoraggio è finalizzato alla verifica di eventuali variazioni nello stato di qualità ambientale dell'acquifero in condizioni statiche del sito;

✓ fase in-opera: monitoraggio a cadenza quadrimestrale, in corrispondenza dei piezometri tecnicamente disponibili in funzione dello stato di avanzamento dei lavori (nel corso dei quali si presume che la rete piezometrica risulterà progressivamente indisponibile: al riguardo si rileva la necessità di garantire la funzionalità almeno dei piezometri Pz3 e Pz6, dando comunque specifica comunicazione agli Enti della eventuale perdita di ogni piezometro), con determinazione analitica dei parametri: As, Cr_{TOT}, Cr_{VI}, Hg, Pb, Cu, Zn, IPA, solventi clorurati, PCB cancerogeni e non, HC_{TOT}; per quanto riguarda il Be, esso andrà ricercato qualora sia stata riscontrata una non conformità durante la fase pre-opera; il monitoraggio è finalizzato alla verifica di eventuali variazioni nello stato di qualità ambientale dell'acquifero in condizioni dinamiche del sito, con particolare riferimento alle operazioni di scavo e movimento terra

✓ fase post-opera: monitoraggio a cadenza semestrale per almeno 2 anni dal completamento degli interventi di riurbanizzazione/riqualificazione, in corrispondenza di una rete di almeno 7÷8 piezometri (eventualmente ripristinati/riposizionati rispetto alla rete in utilizzo in fase pre-opera), con determinazione analitica dei parametri: As, Cr_{TOT}, Cr_{VI}, Hg, Pb, Cu, Zn, IPA, solventi clorurati, PCB cancerogeni e non, HC_{TOT}; per quanto riguarda il Be, esso andrà ricercato qualora sia stata riscontrata una non conformità durante la fase di monitoraggio precedente; il monitoraggio è finalizzato alla verifica dell'assestamento dello stato di qualità ambientale dell'acquifero in condizioni statiche del sito, dopo la realizzazione degli interventi infrastrutturali di riurbanizzazione/riqualificazione;

4. la necessità del rispetto delle CSC per le acque sotterranee al confine di valle verrà rivalutata al termine degli interventi di movimento terra, copertura superficiale, regimazione delle acque ed in considerazione degli approfondimenti previsti dal Piano regionale di bonifica di aree inquinate, in itinere presso la regione Liguria (DGR 299 del 22/3/13);

5. le acque di spurgo dei piezometri dovranno essere gestite come rifiuto, prevedendone la raccolta e l'avvio a smaltimento/recupero ex situ;

6. dovranno essere comunicate agli Enti, con almeno 15 giorni di anticipo (a mezzo fax o PEC), le date di esecuzione delle campagne di monitoraggio delle acque sotterranee, salvo diversi accordi intercorsi per le vie brevi con gli Enti di controllo;

7. gli esiti delle campagne di monitoraggio dovranno essere trasmessi agli Enti di controllo non appena a disposizione e comunque entro la campagna di monitoraggio successiva, con una relazione di commento dei risultati a firma del Responsabile di cui al punto 1;

8. in merito alla gestione dei materiali da scavo si specifica che:

- il movimento dei terreni provenienti da aree esterne o che escono dal sito dovrà essere autorizzato dalle vigenti procedure in materia (disciplina rifiuti;art. 186 del D.lgs. 152/06; DM 161/12); a riguardo, nonostante venga dimostrata per i terreni già presenti in sito l'accettabilità di CSR molto elevate, si ritiene non accettabile far arrivare in sito terreni con superi alla Colonna A per uso a verde pubblico, stante la destinazione d'uso prevista;
- i terreni di scavo destinati al riutilizzo all'interno del cantiere ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06, dovranno essere sottoposti a qualifica (in banco oppure in cumulo) a lotti di non oltre 500 m^3, per la verifica della conformità ai valori di CSR;
- i materiali da demolizione presenti sul suolo (quindi fuori terra) saranno smaltiti come rifiuti;
- il mantenimento in sito di materiale da demolizione presente nel sottosuolo e del ballast, entrambi non movimentati, sarà subordinato al rispetto di quanto previsto dal D.L.n 69/2013 e relativa legge di conversione;

9. si dovrà realizzare una copertura di terreno conforme alla colonna A per lo spessore di 1 m nei settori dove non è prevista la realizzazione di altre strutture (solette, campi da calcio, strade, etc…);

10. eventuali operazioni di recupero rifiuti in sito (detriti da demolizione, ballast) dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

11. dovrà essere trasmessa, a cadenza annuale, una relazione tecnica, a firma del Responsabile di cui al punto 1, di aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori di riurbanizzazione/riqualificazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

    ✓ esiti delle attività di qualifica dei terreni di scavo destinati al riutilizzo all'interno del cantiere ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06;

    ✓ conseguimento delle condizioni al contorno assunte nel modello concettuale e numerico dell'Analisi di Rischio di cui al punto 2;

    ✓ gestione di rifiuti prodotti/movimentati nel corso dei lavori, fornendo documentazione esplicativa a riguardo (copie formulari timbrati al destino, analisi per la classificazione, test di cessione, verifica della conformità ai valori di CSC in caso di conferimento a recuperi ambientali);

    ✓ gestione di eventuali materiali da scavo provenienti dall'esterno del cantiere re-interrati in sito, fornendo riscontro dei siti di provenienza, delle modalità di gestione e degli esiti delle analisi di qualifica. Tali terreni dovranno comunque essere conformi ai limiti residenziali;

12. al termine dei lavori di riurbanizzazione/riqualificazione del sito, dovrà essere trasmessa una relazione tecnica di dettaglio, a firma del Responsabile di cui al punto 1, attestante il conseguimento delle condizioni al contorno assunte nel modello concettuale dell'Analisi di Rischio di cui a pagine 16, 17 e 21 del documento di Analisi di Rischio e gli esiti delle qualifiche, monitoraggi, accertamenti svolti in cantiere;

13. sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio delle acque sotterranee e delle eventuali indicazioni degli enti di controllo, ci si riserva di valutare in corso d'opera la richiesta di

possibili ulteriori indagini qualora fosse necessario provvedere a verifiche più approfondite allo scopo di perfezionare la prosecuzione del procedimento;

14. per la problematica connessa alla necessità di operare, in fase di cantierizzazione degli interventi di riurbanizzazione/riqualificazione del sito (ed esclusivamente in tale fase), su terreni potenzialmente interessati da concentrazioni di amianto superiori ai limiti consentiti, si rimandano le valutazioni del caso agli adempimenti a tutela della salute dei lavoratori del cantiere, con particolare riferimento al Piano di Lavoro da presentare alla ASL competente (PSAL). Occorrerà che, prima dell'avvio dei lavori, sia fornito riscontro agli Enti interessati degli esiti della procedura di definizione del Piano di Lavoro;

15. le condizioni del sito assunte nell'analisi di rischio (interessanti le aree contraddistinte dai Mappali 253, 254 Foglio 12, Mappali 906 e 726 foglio 13, Mappali 277 e 603 del Foglio 14, Mappale 99 del Foglio 16, tutti alla sezione 3), rappresentano un vincolo sull'area e dovranno essere recepite nei documenti edilizi e nei provvedimenti urbanistici relativi al sito in esame. In particolare si dovranno garantire le condizioni di cui all'allegato alla presente in relazione ai parametri relativi agli edifici;

16. nel caso la realizzazione del progetto dovesse modificare la configurazione del sito e le assunzioni fatte per la modellazione del sito, si dovrà rielaborare l'analisi di rischio;

sono fatti salvi tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso. In particolare si evidenzia che le movimentazioni dei rifiuti dovranno essere annotate sul registro di carico e scarico rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06, da compilare come previsto dalla normativa vigente e da conservare presso il cantiere a disposizione degli Enti di controllo;

DETERMINA ALTRESI'

- di trasmettere copia della presente alla Regione Liguria, alla Provincia di Genova, all'ARPAL dip. Genova, alla ASL 3 Genovese ed al civico Settore Pianificazione Urbanistica, per quanto di rispettiva competenza;

- di trasmettere il presente provvedimento al Civico Settore Progettazione ed Opere Pubbliche della Direzione Nuove e Grandi Opere quale proponente dell'intervento;

- di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 c.1 del D.Lvo 267/2000.

IL DIRIGENTE
dott. Mario Carli

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile